

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”, la quale, all’articolo 2, commi 71 e 72, stabilisce testualmente quanto segue:

71. “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, **misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’imposta regionale sulle attività produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento.** A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, le spese per il personale sono considerate al netto: a) per l’anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004. Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse sia per l’anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”;

72. “Gli enti destinatari delle disposizioni di cui al comma 71, nell’ambito degli indirizzi fissati dalle regioni, anche in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione ed efficientamento della rete ospedaliera, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal medesimo comma:

a) predispongono un programma annuale di revisione delle consistenze di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, finalizzato alla **riduzione della spesa complessiva per il personale, con conseguente ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa** per la cui costituzione fanno riferimento anche alle disposizioni recate dall’articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;

b) fissano parametri standard per l’individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa così come rideterminati ai sensi del presente comma”;

VISTI:

- la Legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss.mm.ii., di conversione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, ed in particolare:

- l’articolo 9, comma 2-*bis*, nel testo modificato ed integrato dall’articolo 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”, a mente del quale “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello

dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. **A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo**”;

- l'articolo 11, che contiene disposizioni in materia di controllo della spesa sanitaria;

- la Circolare n. 20 Ministero dell'Economia e delle Finanze – Prot. n. 39875 del 08.05.2015 – ad oggetto “Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013”;

VISTI:

- il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1°, Legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale, all'articolo 17 (rubricato “Razionalizzazione della spesa sanitaria”), comma 3° (nel testo riformulato dall'art. 1, comma 584, lettera a), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche in ciascuno degli anni dal 2013 al 2020;

- il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto, tra l'altro, la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di procedere ad assunzioni solamente nelle aree che presentano disponibilità di posti in organico, essendo fatto divieto di procedere in tal senso laddove sussistano situazioni di soprannumero, ovvero di eccedenze di organico, stabilendo, altresì, quale regola a carattere generale, il contratto a tempo indeterminato ai fini dell'assunzione nella Pubblica Amministrazione;

- l'art. 36 (rubricato “Utilizzo di contratti di lavoro flessibile) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato ed integrato dal D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, e dal summenzionato D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha disposto testualmente quanto segue:

1. “Per le esigenze connesse con il proprio **fabbisogno ordinario** le Pubbliche Amministrazioni assumono **esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato** seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35”;
2. “**Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione** e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.....(omissis).....”;
- 3.....(omissis).....;
- 4.....(omissis).....;

5. “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286”;

5-bis.(omissis).....;

5-ter.(omissis).....;

5-quater. **I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale.** I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato”;

PRECISATO che al comma 2 dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii., viene in ogni caso demandata ai contratti collettivi nazionali la disciplina della materia dei contratti di lavoro a tempo determinato;

RAMMENTATO:

- che l'articolo 4, comma 10, del sopra richiamato D.L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125/2013, demandava a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9 del medesimo articolo 4 per la stabilizzazione del personale (c.d. “precario”) con contratto di lavoro a tempo determinato, anche con riferimento alle professionalità degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, al personale dedicato alla ricerca in sanità, nonché al personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle Aziende Sanitarie Locali;

- che il D.P.C.M. 6 marzo 2015, recante “Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità”, ha disciplinato le procedure concorsuali riservate, di cui sopra, per l'assunzione presso gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di personale del comparto sanità e appartenente all'area della dirigenza medica e del ruolo sanitario, prevedendo, altresì, specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca;

- che la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 30 luglio 2015, con documento n. 5/90/CR7c/C7, ha emanato le “Linee guida per l'applicazione del DPCM 6 marzo 2015 relativo alla “Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità”;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, con particolare riferimento al Titolo II - Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario - che ha avviato il processo di armonizzazione dei procedimenti contabili

previsto in attuazione del federalismo fiscale ed ha definito i principi contabili per il settore sanitario, applicabili a decorrere dall'anno 2012;

- il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213, che rafforza la partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni e che, all'articolo 1, comma 3, prevede l'esame da parte delle Sezioni regionali di controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli Enti che compongono il Servizio Sanitario Nazionale per verificare in particolare la sostenibilità dell'indebitamento e l'assenza di irregolarità in grado di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari;

VISTI, altresì:

- il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha introdotto significative novità riguardanti il personale del servizio sanitario, modificando, tra l'altro, alcuni aspetti della disciplina del collocamento in quiescenza del personale dipendente;

- la Circolare n. 6/2014 – Prot. DFP 68800 del 04.12.2014 - del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, ad oggetto "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto - legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto - legge 24 giugno 2014, n. 90";

- la Circolare n. 4/2015 – Prot. DFP 62680 del 10.11.2015 – del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, ad oggetto "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto – legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 6 del 2014", con la quale viene circoscritta la limitazione annuale di durata e il divieto di proroga o rinnovo agli incarichi dirigenziali e direttivi, mentre per gli incarichi di studio e consulenza e le cariche negli organi delle amministrazioni e degli enti controllati rimane ferma la prescrizione di gratuità degli incarichi stessi, essendo però venuto meno il limite temporale precedentemente imposto;

VISTI:

- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", con particolare riferimento all'articolo 1, comma 256, il quale, intervenendo sulle disposizioni dell'articolo 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010, ha disposto la proroga fino al 31.12.2015 delle sole disposizioni del primo e del secondo periodo del citato articolo, dovendosi, pertanto, ritenere cessati gli effetti della disposizione contenuta nel terzo periodo, a mente del quale "per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici" (disposizione, quest'ultima, i cui effetti erano già stati prorogati fino al 31.12.2014 con l'entrata in vigore dell'articolo unico del D.P.R 4 settembre 2013, n. 122);

- il Documento Rep. n. 15/42/CR05/C1 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, contenente “Linee guida per l’applicazione degli effetti della Legge di Stabilità 2015 in materia di trattamento economico dei dipendenti del sistema Regioni – Servizio Sanitario Nazionale”, che ha fornito indicazioni in ordine alle modalità attuative delle disposizioni introdotte dalla “legge di stabilità 2015”;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, con particolare riferimento all’art. 1, commi dal 541 al 544;

VISTI:

- la Legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” (c.d. “*Jobs Act*”), con la quale il Governo, nella sua veste di legislatore delegato, è stato incaricato di individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali;

- i decreti attuativi della summenzionata Legge n. 183/2014, entrati in vigore il 24 settembre 2015, e segnatamente:

- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

VISTI, inoltre:

- il D.L. 19 giugno 2015, n. 78, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2015, n. 125”;

- il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre

2014, n. 183”, pubblicato sulla G.U. n.144 del 24 giugno 2015 (Supplemento Ordinario n. 34), avente efficacia dal 25 giugno 2015, il quale:

- a) introduce un testo unificato delle tipologie contrattuali diverse dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (che, secondo l’articolo 1 del decreto medesimo resta la forma comune di rapporto di lavoro);
- b) sostituisce l'articolo 2103 codice civile, intervenendo sul mutamento delle mansioni;
- c) opera una rivisitazione delle previsioni del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 (“Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES”) e del D.Lgs. D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (“Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES”), provvedimenti, questi ultimi, ora abrogati per effetto dell’espressa previsione dell’articolo 55, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 medesimo;
- d) esclude, all’articolo 29, comma 2, lettera c), ed al comma 4, per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, l’applicazione del Capo III – Lavoro a tempo determinato – del medesimo D.Lgs.;

VISTI:

- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, con particolare riferimento all’articolo 24, rubricato “Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici”;

- il D.L. 21 maggio 2015, n. 65, recante “Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR”, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 luglio 2015, n. 109;

RICHIAMATO l'articolo 14 (rubricato “Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Procedura di infrazione n. 2011/4185), comma 1, della Legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis”, che ha disposto l’abrogazione (decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della stessa legge, ossia dal 25 novembre 2015) dell’articolo 17, comma 6-*bis*, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, e dell’articolo 41, comma 13, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008, n. 133;

RAMMENTATO:

- che il comma 3 dell’articolo 14 della sopra citata L. n. 161/2014 ha stabilito espressamente che:

- a) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, e ss.mm.ii., è demandata ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro la disciplina di specifiche deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del Servizio Sanitario Nazionale preposto a determinati servizi ivi meglio specificati;

b) nelle more del rinnovo dei Contratti Collettivi vigenti, le disposizioni contrattuali in materia di durata settimanale dell'orario di lavoro e di riposi cessano di avere applicazione con decorrenza dalla data di abrogazione dell'articolo 41, comma 13, del D.L. n. 112/2008 e dell'articolo 17, comma 6-*bis*, del D.Lgs. n. 66/2003;

- che il Comitato di Settore Regioni – Sanità ha elaborato una Direttiva, indirizzata all'ARAN (e già trasmessa dallo scrivente ai Direttori delle Strutture Complesse competenti in materia di risorse umane delle Aziende e degli Enti in indirizzo), affinché, qualora non fosse possibile pervenire in tempi ragionevolmente brevi alla stipula di un C.C.N.L., l'ARAN attivi la procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003 per l'adozione, da parte del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro del Lavoro, di un decreto che, nelle more della disciplina collettiva, determini le deroghe alle previsioni di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 66/2003;

- che il comma 2 dell'articolo 14 della prefata Legge n. 161/2014 prevede testualmente che, verificandosi la cessazione degli effetti delle disposizioni contrattuali vigenti in materia di durata settimanale e di riposo giornaliero, si proceda in primo luogo a riallocare le risorse ed il personale già esistente in maniera più funzionale e a razionalizzare, altresì, i servizi e le strutture, affinché sia garantita la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e l'ottimale funzionamento delle strutture senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- che la responsabilità primaria di presidiare i processi di riorganizzazione interna deve ritenersi ascritta, ad ogni effetto, al *top management* aziendale, e quindi, ai Direttori Generali, coadiuvati nelle funzioni di cui trattasi, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

- che l'espressa previsione dell'articolo 14, comma 3, della Legge n. 161/2014, non lascia spazio ad iniziative legislative *ad hoc* da parte dell'Amministrazione regionale, né la possibilità per quest'ultima di stipulare accordi in deroga o esperire attività di contrattazione (configurando tali ipotesi attività *praeter legem* che, in quanto tale, risulterebbe viziata sotto il profilo della legittimità);

RICHIAMATE in proposito:

- la Circolare Prot. n. PG/2015/205143 del 20.11.2015 del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, ad oggetto "Attuazione articolo 14 L. 30 ottobre 2014, n. 161";

- la Circolare Prot. n. PG/2015/215976 del 04.12.2015 del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, ad oggetto "Attuazione articolo 14 L. 30 ottobre 2014, n. 161";

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6°, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, sottoscritta in data 10 luglio 2014 (Rep. 82/CSR del 10.07.2014) tra lo Stato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente il nuovo Patto della Salute per gli anni 2014 – 2016, con particolare riferimento all'articolo 22, rubricato "Gestione e sviluppo delle risorse umane";

VISTE, altresì:

- la L.R. 24 dicembre 2010, n. 22, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2011)”, la quale, all’art. 7, rubricato “Assunzioni di personale da parte degli enti del settore regionale allargato”, subordina le assunzioni nell’ambito del settore regionale allargato a specifiche autorizzazioni regionali, determinandosi, in caso di violazione del divieto, responsabilità amministrativa per i soggetti che abbiano disposto le assunzioni medesime;
- la L.R. 9 agosto 2012, n. 29, recante “Adeguamento di disposizioni di carattere finanziario e modifiche di altre norme regionali”, ed in particolare l’art. 19, rubricato “Disposizioni straordinarie per l’adeguamento del Servizio Sanitario Regionale all’articolo 15 del D.L. 95/2012, comunque finalizzate alla riduzione della spesa nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale”;
- la L.R. 21 dicembre 2012, n. 51, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2013)”, la quale, all’art. 6, rubricato “Riduzione della spesa per incarichi di studio e consulenza”, dispone l’esclusione delle Aziende sanitarie, per le attività connesse all’esercizio delle funzioni sanitarie stesse, dall’ambito di applicazione di talune disposizioni limitative contenute nella citata norma;
- la L.R. 23 dicembre 2013, n. 41, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014)”, che, all’art. 10, rubricato “Riduzione della spesa per incarichi di studio e consulenza”, conferma il disposto del summenzionato art. 6 della L.R. n. 51/2012, per quanto concerne l’esclusione delle Aziende sanitarie dall’ambito di applicazione di talune limitazioni ivi previste, ove riferite ad attività connesse all’esercizio delle funzioni sanitarie stesse;
- la L.R. 19 dicembre 2014, n. 40, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015)”, che agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 contiene norme in materia di riduzione di spese diverse, disponendo l’esclusione delle Aziende sanitarie dall’ambito di applicazione di alcune limitazioni ivi previste, ove riferite ad attività connesse all’esercizio delle funzioni sanitarie;

CONSIDERATO:

- che il quadro normativo sin qui delineato conferma che permangono i vincoli finanziari e le regole per il concorso degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

- che il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, da un lato, e l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, dall’altro, costituiscono, in ogni caso, condizioni irrinunciabili per garantire la sostenibilità del Servizio Sanitario Regionale e che, pertanto, è necessario adottare misure tese a garantire che il servizio stesso sia in grado di rispondere efficacemente ai bisogni della popolazione, nell’ottica di mantenimento e costante miglioramento degli *standard*, dell’adeguamento strutturale e tecnologico e dell’efficiente organizzazione dei servizi;

- che l’esigenza di attenta ed oculata gestione delle risorse a disposizione del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) impone l’adozione di misure di sostenibilità, anche in materia di assunzioni di personale, volte a garantire l’equilibrio economico-finanziario del Servizio Sanitario Regionale, sicché anche il quadro assunzionale del 2016 deve tenere conto dell’attuale contesto economico-finanziario e, quindi, dell’insieme delle disposizioni rivolte alle pubbliche

amministrazioni contenute nelle disposizioni sopra richiamate che, tra le altre cose, impongono un processo di revisione strutturale della spesa;

- che, in coerenza con quanto previsto dalla normativa, tutte le Aziende e le strutture del sistema sanitario regionale nel suo complesso, devono ritenersi impegnate a:

- attenersi ad una gestione rigorosa ed oculata degli organici;
- operare, compatibilmente con gli spazi di manovra finanziari e con le norme di riferimento, una progressiva riduzione delle forme di lavoro atipiche e/o riconducibili al fenomeno del c.d. “preariato”, privilegiando la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e la realizzazione di azioni strutturali interne, a vantaggio di soluzioni improntate a maggior stabilità, fatte salve le coperture a fronte di assenze tutelate e previste per legge e quelle di lunga durata, al fine di garantire i servizi essenziali previsti;
- porre in essere ogni azione opportuna per il contenimento nel 2016 della spesa relativa all’attivazione di contratti di lavoro flessibile, fatta esclusione per le collaborazioni in qualunque forma finanziate all’interno di progetti finalizzati o con risorse esterne dell’Azienda;
- garantire, ove possibile, riduzione od invarianza della spesa per quanto riguarda assunzioni a tempo determinato, fatte salve le situazioni di lunga assenza, straordinarie o emergenza. Le assunzioni a tempo determinato, anche in coerenza con le correlate disposizioni previste dai C.C.N.L., dovranno essere obbligatoriamente circoscritte al tempo strettamente necessario a far fronte all’esigenza straordinaria o eccezionale e a carattere temporaneo che ne ha determinato l’attivazione (ad es., per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle procedure concorsuali), mentre per quelle a carattere suppletivo (quali, ad esempio, le sostituzioni per maternità) le autorizzazioni relative si intendono circoscritte al periodo strettamente necessario alla sostituzione dell’unità assente dal servizio, comportando l’immediata cessazione del/della sostituto/a contestualmente al rientro in servizio della risorsa titolare del posto in organico;

- che, alla luce di quanto sopra, le Aziende, gli Enti e gli Istituti del S.S.R., su invito del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, sono state chiamate a provvedere alla stesura di articolate programmazioni delle assunzioni, da valutarsi, a cura del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, in primo luogo sotto il profilo della sostenibilità economico-finanziaria, nonché sotto il profilo della coerenza con le politiche assunzionali ed organizzative stabilite dall’Ente Regione, raccomandando all’uopo alle strutture summenzionate:

- a) di considerare la programmazione e la pianificazione delle assunzioni un momento fondamentale per determinare, sia in termini quantitativi che qualitativi, quali saranno le necessità di personale nel medio periodo, in base alle effettive necessità assistenziali, in coerenza con gli obiettivi di ciascuna Azienda o Ente e del sistema sanitario regionale nel suo complesso;
- b) di predisporre una programmazione coerente con i vincoli normativi e finanziari vigenti e con gli indirizzi impartiti dall’Amministrazione regionale in materia di contenimento della spesa;
- c) di prestare massima attenzione per quanto concerne il ricorso a forme flessibili di impiego, ai fini della coerenza della programmazione (ove contempli tali tipologie) con i requisiti ed i presupposti normativi (con particolare riferimento all’art. 36 del D.Lgs. 30

marzo 2001, n. 165 ed all'art. 4 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 ottobre 2013, n. 125);

- d) di assicurare opportuno bilanciamento delle assunzioni e delle cessazioni in un'ottica complessiva di riorganizzazione ed ottimizzazione dei servizi, ponendo attenzione affinché il rapporto entrate/uscite non generi incrementi di spesa e pianificando, attraverso adeguata calendarizzazione delle immissioni in servizio, una distribuzione delle nuove assunzioni il più possibile equilibrata durante l'esercizio finanziario;

EVIDENZIATO:

- che la specificità dei processi sanitari rende particolarmente complessa sia la progettazione sia la gestione del sistema organizzativo, di talché la progettazione organizzativa delle aziende e degli enti del settore sanitario si presenta oltremodo complessa anche per la struttura del quadro istituzionale di riferimento, basato su un articolato sistema di vincoli ed obiettivi che condizionano le scelte progettuali;

- che le radicali trasformazioni degli ultimi anni hanno innescato una pluralità di processi di cambiamento, imponendo la continua ricerca di spazi di razionalizzazione e di miglioramento, pur in un quadro di costante contrazione di risorse;

RITENUTO, quindi, che in tale contesto sia necessario realizzare un'analisi dei fabbisogni del personale da parte di Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R., ispirata innanzitutto all'esigenza di agevolare, al proprio interno, processi di redistribuzione e riqualificazione del personale, incentivando, ove possibile, meccanismi di sinergia interna e di condivisione di risorse umane e competenze, favorendo, altresì, il ricambio generazionale;

VISTE in proposito:

- le programmazioni delle assunzioni di personale per l'anno 2016, formulate da Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R., acquisite agli atti del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, di cui la Giunta Regionale ha preso atto attraverso la propria deliberazione n. 35 del 22.01.2016;

- la Comunicazione Prot. n. PG/2015/189037 del 29.10.2015 del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, con la quale è stato precisato che l'acquisizione dei documenti programmatori di cui sopra da parte del citato Dipartimento è finalizzata all'elaborazione dei dati economici/finanziari di riferimento ed alla quantificazione globale delle unità richieste e delle proiezioni dei costi sorgenti che potranno, in via potenziale, impattare sull'esercizio 2016, di talché rimane comunque a carico di Aziende, Enti ed Istituti l'onere di formulare, in via successiva e separata, specifiche richieste o, secondo il caso, relazioni informative preventive, relative alle figure professionali contemplate nella programmazione delle assunzioni, corredate delle motivazioni alla base delle richieste stesse e della quantificazione del costo previsto;

RITENUTO, pertanto, di demandare al Dipartimento Salute e Servizi Sociali l'esperimento di ogni valutazione in relazione alle richieste che perverranno da parte di Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R., allorché saranno acquisite agli atti del Dipartimento stesso, ai fini delle eventuali determinazioni da adottare in tale ambito, tenuto conto del fabbisogno dichiarato nel suo complesso;

RAVVISATA l'opportunità di impegnare le singole Aziende sanitarie ed il sistema sanitario regionale nel suo complesso, a porre in essere le azioni necessarie per il contenimento della spesa sanitaria, compatibilmente con la salvaguardia dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, che costituisce obiettivo inderogabile del sistema sanitario regionale, in coerenza con le norme in premessa richiamate;

RILEVATO che, all'uopo, nel corso degli ultimi anni sono stati messi in opera alcuni strumenti gestionali quali:

- gli strumenti di analisi e monitoraggio di cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1019 del 03.08.2012, ad oggetto "Nuovo accordo di collaborazione con l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali per il supporto tecnico – scientifico, ai fini dell'attuazione del Patto per la Salute 2010 – 2012", e n. 161 del 15.02.2013, pari oggetto, con particolare riferimento alla collaborazione ed al supporto tecnico scientifico dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, sviluppando ulteriormente le attività oggetto dell'accordo concluso con precedente Deliberazione della Giunta Regionale n. 1055/2010;

- l'istituzione dell'Unità di Progetto per il potenziamento del sistema di controllo direzionale accentrato sulle Aziende ed Enti del S.S.R., di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 517/2013, in considerazione degli obblighi derivanti dall'applicazione del titolo II del D.Lgs. n. 118/2011, e ss.mm.ii., e dell'introduzione dei parametri relativi ai costi *standard* nella valutazione delle *performances* dei servizi sanitari regionali;

- il sistema di monitoraggio e controllo delle richieste di deroghe, finalizzato ad esperire un più incisivo controllo e più adeguate valutazioni delle stesse, entrato a regime con le disposizioni di cui alle sopra richiamate Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1617 del 13.12.2013 e n. 1720 del 22.12.2014, e ss.mm.ii.;

RICORDATO:

- che, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 22, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2011)", tutte le assunzioni destinate ad impattare sul Fondo Sanitario Regionale, a qualunque titolo effettuate da Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R., sono assoggettate a specifica autorizzazione regionale, da rilasciare ai sensi e per gli effetti della normativa in premessa richiamata;

- che il comma 2 della prefata L.R. n. 22/2010 demanda alla Giunta regionale la definizione delle modalità attuative della disposizione suddetta, ivi comprese le modalità con le quali deve essere rilasciata la prescritta autorizzazione regionale;

- che, pertanto, anche nelle more della definizione, da parte dell'Amministrazione regionale, di ulteriori processi di riorganizzazione di Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R., a mezzo del presente provvedimento si intendono disciplinate le modalità di effettuazione, per l'anno 2016, delle assunzioni del personale di tutti i ruoli, in tutte le forme previste dall'ordinamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, inclusa l'acquisizione di prestazioni professionali mediante le tipologie contrattuali della somministrazione di lavoro a tempo determinato (c.d. lavoro interinale), della collaborazione coordinata e continuativa, della collaborazione libero professionale, ed ogni incarico professionale comunque denominato;

- che fra i procedimenti assunzionali disciplinati dal presente deliberato sono da ritenersi ricomprese, *lato sensu*, oltre alle procedure di cui all'art. 97 Cost., declinate secondo i moduli ordinamentali previsti per il Servizio Sanitario Nazionale, anche quelle contemplate dagli articoli 7, commi 6, 30, 31, 32, 33 e 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, n. 2001, e ss.mm.ii., nonché i procedimenti ex art. 15-septies e 15-octies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii.;

RITENUTO di confermare integralmente le metodologie di monitoraggio e controllo già approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1720 del 22.12.2014, e ribadite con deliberazione della Giunta Regionale n. 35 del 22.01.2016, dando mandato, a mezzo del presente deliberato, al Dipartimento Salute e Servizi Sociali affinché continui a porre in atto tutte le misure applicative ed attuative meglio viste, per le finalità afferenti;

RITENUTO opportuno, anche alla luce delle potenziali problematiche che l'applicazione dell'articolo 14 (rubricato "Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Procedura di infrazione n. 2011/4185"), comma 1, della Legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis", potrà determinare nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, di agevolare Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R. nell'adozione di modalità gestionali ed operative che, pur nel rispetto delle disposizioni vigenti, consentano di operare con maggiori spazi di flessibilità in ordine all'acquisizione delle risorse umane occorrenti, nell'esercizio dell'autonomia gestionale e della discrezionalità che le norme vigenti attribuiscono ai competenti organi di Aziende, Enti ed Istituti stessi;

STABILITO, pertanto, in considerazione di quanto sin qui esposto, di disciplinare il sistema delle assunzioni da parte di Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R. per l'anno 2016 secondo la seguente regolamentazione:

A) Assunzioni anno 2016 (art. 7 L.R. n. 22/2010):

A1) Assunzioni a tempo indeterminato per la copertura del *turn-over* nelle funzioni per le quali è previsto l'obbligo della presenza esclusivamente in guardia attiva, ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 40/1997 – Disposizioni per il periodo 01.07.2016 - 31.12.2016.

- I. Ferme restando le valutazioni discrezionali che Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R. sono tenuti ad esperire circa la necessità e/o l'opportunità di provvedere alla sostituzione di personale cessato e dovendosi, pertanto, escludere qualunque automatismo in tal senso, sono autorizzate, per il periodo 01.07.2016 – 31.12.2016, a mezzo del presente provvedimento, le assunzioni a tempo indeterminato finalizzate a sostituire le cessazioni di personale di ruolo che potranno verificarsi, a qualunque titolo nelle funzioni di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 40/1997 per le quali è previsto l'obbligo della presenza esclusivamente in guardia attiva, relativamente al seguente personale:

Personale dirigenziale

- a. Dirigente Medico

- b. Dirigente Sanitario
Personale non dirigenziale
 - a. Personale infermieristico (inclusi i profili di Infermiere Pediatrico e Ostetrica)
 - b. Personale tecnico-sanitario
 - c. Operatori Socio – Sanitari (O.S.S.)
 - d. Operatori Tecnici (limitatamente agli autisti di ambulanze).
- II. Le assunzioni di cui sopra possono essere effettuate a condizione che vi sia coincidenza tra il numero di unità, il profilo professionale e - se trattasi di personale dell'area dirigenziale - la disciplina di appartenenza del corrispondente personale cessato. Naturalmente, possono essere effettuate assunzioni a tempo determinato qualora le funzioni interessate siano suscettibili di successive riorganizzazioni.
- III. Permane, in ogni caso, in capo ad Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R. l'obbligo di trasmettere una **relazione informativa preventiva** al Dipartimento Salute e Servizi Sociali in ordine alle assunzioni che si intende effettuare. Decorsi dieci giorni dal ricevimento della relazione informativa *de quo* da parte del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, in assenza di osservazioni, richieste di acquisizione di delucidazioni o di ulteriori elementi di valutazione da parte di quest'ultimo, la richiesta si intende automaticamente accolta e, pertanto, procedibile, senza necessità di comunicazioni ulteriori da ambo le parti. **La relazione informativa preventiva è corredata obbligatoriamente dalle schede di accompagnamento previste dal successivo sotto-paragrafo A4) per la generalità delle richieste di deroghe;**
- IV. Le assunzioni saranno oggetto di verifica e controllo in sede di monitoraggio e di ricognizione integrale, effettuati ai sensi del successivo paragrafo B) "Attività di monitoraggio e controllo anno 2016", con particolare riferimento alla disposizione di cui al precedente punto II circa la precisa coincidenza tra il numero di unità, il profilo e - ove presente - la disciplina di appartenenza del corrispondente personale cessato, con riserva del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di attivazione delle procedure di cui all'art. 7 della L.R. n. 22/2010 in caso di accertata violazione;

A2) Assunzioni temporanee a carattere suppletivo – Assunzioni temporanee nelle more dell'espletamento di procedure di assunzione a tempo indeterminato – Disposizioni per il periodo 01.07.2016 - 31.12.2016.

- I. Ferme restando le valutazioni discrezionali che Aziende, Ente ed Istituti del S.S.R. sono tenuti ad esperire circa la necessità e/o l'opportunità di provvedere alla sostituzione di personale assente dal servizio per istituti diversi, sono autorizzate per il periodo 01.07.2016-31.12.2016, a mezzo del presente provvedimento, le assunzioni finalizzate alla sostituzione a carattere suppletivo del personale di seguito indicato:
 - Personale dirigenziale**
 - a. Dirigente Medico/Veterinario
 - b. Dirigente Sanitario
 - Personale non dirigenziale**
 - a. Personale infermieristico
 - b. Personale tecnico-sanitario
 - c. Personale della riabilitazione
 - d. Personale della prevenzione
 - e. Personale Amministrativo
 - f. Assistenti Sociali

- g. Collaboratori/Assistenti/Operatori Tecnici
 - h. Operatori Socio – Sanitari (O.S.S.)
 - i. Ausiliari
- II. Ai fini di quanto disposto nel presente sotto-paragrafo, per sostituzioni a carattere suppletivo si intendono in questa sede:
- a. le astensioni dal servizio per maternità
 - b. le aspettative senza assegni a vario titolo concesse
 - c. le assenze dal servizio per malattie di lunga durata
- Per le sostituzioni a carattere suppletivo del personale sopra indicato, Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R. utilizzano prioritariamente la tipologia contrattuale dell'assunzione a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato e, solamente in via residuale, ovvero in caso di impossibilità o in presenza di documentate circostanze connotate da straordinarietà e/o eccezionalità, altre tipologie contrattuali cui è consentito ricorrere ai sensi dell'ordinamento vigente;
- III. Parimenti, per il medesimo periodo 01.07.2016-31.12.2016 sono autorizzate, a mezzo del presente provvedimento, le assunzioni a tempo determinato attivate al solo scopo di consentire l'espletamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato per la copertura dei corrispondenti posti di ruolo. Trovano applicazione, in proposito, le disposizioni di cui ai precedenti punti I e II;
- IV. Per tutte le assunzioni previste dal presente sotto-paragrafo, Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R. trasmettono una **relazione informativa preventiva** al Dipartimento Salute e Servizi Sociali in merito alle assunzioni che intendono effettuare, ivi attestando la coerenza delle assunzioni stesse sia con le disposizioni dei vigenti C.C.N.L., sia con i presupposti normativi di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 ottobre 2013, n. 125, per quanto concerne l'utilizzo delle forme flessibili di impiego (art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e art. 4 D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 ottobre 2013, n. 125).
- V. Decorsi dieci giorni dal ricevimento della relazione informativa *de quo* da parte del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, in assenza di osservazioni, richieste di acquisizione di delucidazioni o di ulteriori elementi di valutazione da parte di quest'ultimo, la richiesta si intende automaticamente accolta e, pertanto, procedibile, senza necessità di comunicazioni ulteriori da ambo le parti. **La relazione informativa preventiva è corredata obbligatoriamente dalle schede di accompagnamento previste dal successivo sotto-paragrafo A4) per la generalità delle richieste di deroghe;**

A3) Assunzioni finalizzate, in via prioritaria ed esclusiva e con motivazione esplicita, ad acquisire unità ritenute necessarie ed inderogabili per l'attuazione dell'articolo 14 ("Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Procedura di infrazione n. 2011/4185") della Legge 30 ottobre 2014, n. 161, nelle funzioni di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 40/1997 per le quali è previsto l'obbligo della presenza esclusivamente in guardia attiva – Disposizioni per il periodo 01.07.2016 - 31.12.2016.

- I. Tenuto conto delle potenziali problematiche derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 (rubricato "Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Procedura di infrazione

n. 2011/4185”), comma 1, della Legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis” e tenuto conto di quanto rappresentato con Circolari del Dipartimento Salute e Servizi Sociali Prot. n. PG/2015/205143 del 20.11.2015 e Prot. n. PG/2015/215976 del 04.12.2015, per il periodo 01.07.2016 – 31.12.2016 Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R., accertata l'impossibilità di operare qualsivoglia misura organizzativa alternativa e ritenuta indispensabile l'acquisizione di risorse umane in relazione al concreto rischio di interruzione di pubblico servizio ex artt. 331 e 340 C.P., sono autorizzati, a mezzo del presente provvedimento, a disporre l'assunzione di personale, a tempo indeterminato o con rapporti di lavoro temporanei (questi ultimi da privilegiare qualora le funzioni interessate siano suscettibili di future riorganizzazioni) **nelle funzioni di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 40/1997 per le quali è previsto l'obbligo della presenza esclusivamente in guardia attiva**, ricompreso nei profili professionali di seguito indicati:

Personale dirigenziale

- a. Dirigente Medico
- b. Dirigente Sanitario

Personale non dirigenziale

- a. Personale infermieristico (inclusi i profili di Infermiere Pediatrico e Ostetrica)
- b. Personale tecnico-sanitario
- c. Operatori Socio – Sanitari (O.S.S.)
- d. Operatori Tecnici (limitatamente agli autisti di ambulanze)

II. Le assunzioni di cui al precedente punto I possono essere disposte solamente a condizione che sia stata inoltrata preventivamente al Dipartimento Salute e Servizi Sociali la documentazione di seguito indicata, e segnatamente:

Per le assunzioni a tempo indeterminato:

- a) Relazione **sottoscritta dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo** che dichiari esplicitamente l'impossibilità di ovviare alle criticità ivi rappresentate essendo state vagliate, ovvero attuate, con esito infruttuoso tutte le seguenti azioni:
 - i. procedure di mobilità interna;
 - ii. adeguamento dei turni e dei piani di lavoro avvalendosi della possibilità di operare razionalizzazioni di qualunque sorta, ferma restando la garanzia dell'erogazione dei servizi nei confronti dell'utenza;
 - iii. attivazione della guardia interdivisionale o per area omogenea, laddove non è prescritta la guardia medica di unità operativa ai sensi dell'allegato 2 al C.C.N.L. del 3 novembre 2005;
 - iv. (qualora siano presenti due o più presidi ospedalieri, ovvero più reparti della medesima disciplina presso lo stesso presidio) concentrazione di determinate attività presso un'unica sede;
- b) Attestazione contestuale **sottoscritta dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo** che dichiari espressamente:
 - i. la piena coerenza delle assunzioni che si intende effettuare con l'espresso richiamo operato dall'articolo 14 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161;
 - ii. la garanzia dell'invarianza di spesa attinente al personale, nonché la totale ed incondizionata sostenibilità dei costi a regime conseguenti alle assunzioni che si intende effettuare a valere sul bilancio dell'Azienda/Ente/Istituto;

- iii. la piena coerenza delle assunzioni che si intende effettuare rispetto alle disposizioni di cui all'art. 2, ai commi 71 e 72, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, e all'articolo 1, comma 584, lett. a), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), di modifica dell'articolo 17, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, per quanto concerne il rispetto del limite di spesa in materia di dotazione organica;

Per le assunzioni mediante ricorso a forme flessibili:

Fermo restando l'utilizzo in via prioritaria dell'assunzione a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato e, solamente in via residuale, ovvero in caso di impossibilità o in presenza di documentate circostanze connotate da straordinarietà e/o eccezionalità, delle altre tipologie contrattuali cui è consentito ricorrere ai sensi dell'ordinamento vigente, per le assunzioni mediante ricorso a forme flessibili sono richieste la medesima relazione e l'attestazione contestuale di cui al precedente punto II, lettere a) e b) (fatta eccezione per la dichiarazione lettera b) punto ii) in materia di dotazione organica), integrata da:

- c) Attestazione **sottoscritta dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo** che dichiari espressamente la coerenza delle assunzioni temporanee stesse con le disposizioni dei vigenti C.C.N.L. e con i presupposti normativi di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 ottobre 2013, n. 125, per quanto concerne l'utilizzo delle forme flessibili di impiego (art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e art. 4 D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 ottobre 2013, n. 125);

Per le acquisizioni di prestazioni professionali mediante stipula di contratti libero professionali:

Ferma restando la possibilità di ricorrere a prestazioni esterne solamente in caso di impossibilità e ricorrere al tempo indeterminato, ovvero ad assunzioni mediante forme di lavoro flessibile, per l'utilizzo di contratti libero professionali è richiesta la medesima relazione di cui al precedente punto II, lettera a) e lettera b) punto i);

- III. Le assunzioni e le acquisizioni di prestazioni professionali di cui al presente sotto-paragrafo, qualora pienamente rispondenti ai requisiti formali sopra dettati, tenuto conto della connotazione d'urgenza che le contraddistingue e della correlata assunzione di responsabilità diretta posta in capo agli organi summenzionati sotto il profilo contabile e amministrativo a seguito delle attestazioni rese, sono da ritenere immediatamente procedibili, rimanendo tuttavia in facoltà del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di formulare osservazioni, richieste di acquisizione di delucidazioni od ulteriori elementi. **La relazione informativa preventiva è corredata obbligatoriamente dalle schede di accompagnamento previste dal successivo sotto-paragrafo A4) per la generalità delle richieste di deroghe;**

- IV. Le relazioni informative sprovviste anche solo di uno degli elementi e/o delle attestazioni sopra indicati determinano l'improcedibilità delle assunzioni e/o delle acquisizioni di prestazioni professionali ivi rappresentate e la riconducibilità della relazione stessa all'ambito di applicazione del successivo sotto-paragrafo A4), concernente la disciplina generale delle richieste di deroghe soggette a preventiva autorizzazione regionale.

A4) Altre assunzioni di personale a tempo indeterminato, assunzioni a tempo determinato o mediante rapporti di lavoro flessibile, ovvero mediante

acquisizione di prestazioni professionali – Disciplina a carattere generale delle richieste di deroghe per l'anno 2016 (periodo 01.01.2016 – 31.12.2016).

Il presente paragrafo rappresenta la disciplina di carattere generale, per l'intero esercizio 2016, per quelle richieste di assunzioni e di acquisizioni di prestazioni professionali da parte di Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R. che non rientrano nelle fattispecie di cui ai precedenti sotto-paragrafi A1), A2) e A3).

Pertanto, per le richieste di assunzioni e di acquisizioni di prestazioni professionali non ricomprese nei precedenti sotto-paragrafi A1), A2) e A3), Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R., per l'intero esercizio 2016, sono tenute ad attenersi alle disposizioni di seguito indicate:

- I. Le richieste relative alle tipologie contrattuali per l'acquisizione di risorse umane o di prestazioni professionali (tempo indeterminato, determinato, co.co.co., interinale, e co.li.pro.), nonché quelle relative a qualunque altra tipologia od istituto, ove destinate a determinare comunque oneri finanziari a carico del F.S.R., sono obbligatoriamente corredate di apposite schede informative messe a disposizione dai competenti Uffici del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, ai fini dell'acquisizione, da parte di quest'ultimo, di maggiori informazioni di contesto ed ulteriori elementi di carattere programmatico sul fronte delle risorse umane, necessari per un più efficace espletamento delle funzioni di supporto connesse alla valutazione dei fabbisogni di Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R. (Comunicazioni del Dipartimento Salute e Servizi Sociali Prot. n. PG/2013/33028 del 25.02.2013, Prot. n. PG/2013/41244 dell'11.03.2013; Prot. n. PG/2015/71263 del 13.04.2015);
- II. Le richieste di cui al precedente punto I sono sempre accompagnate da una dettagliata Relazione Tecnica, sottoscritta dal Direttore Generale dell'Azienda, Ente od Istituto del S.S.R., contenente le motivazioni organizzative e gestionali adottate a sostegno della richiesta di deroga, da cui dovrà emergere che sono state vagliate dalla struttura richiedente tutte le possibilità di far fronte all'esigenza con risorse interne, ovvero con altre misure di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse disponibili. Le motivazioni e gli elementi di valutazione prodotti dall'Azienda, Ente od Istituto potranno costituire parte integrante e sostanziale dell'eventuale provvedimento di deroga, secondo il caso, mediante allegazione integrale della nota di richiesta, ovvero mediante rinvio a quest'ultima *per relationem*;
- III. Di norma, sono ritenute improcedibili le richieste inoltrate al Dipartimento Salute e Servizi Sociali sprovviste degli elementi di cui ai precedenti punti I e II, fatte salve espresse fattispecie individuate, di volta in volta, dall'Amministrazione regionale;
- IV. Al fine di esperire più approfondite valutazioni, il Dipartimento Salute e Servizi Sociali potrà in ogni caso instaurare opportuno contraddittorio con Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R., in particolare qualora si tratti di richieste relative a figure professionali destinate alla copertura di posizioni di lavoro strutturali, non riconducibile ad eventi imprevedibili e, tuttavia, non contemplate nella programmazione delle assunzioni per l'anno 2016, presentate da Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R. al Dipartimento Salute e Servizi Sociali;
- V. Per comprovate ed intervenute esigenze, atte a modificare sostanzialmente i presupposti originari alla base della richiesta formulata, Aziende, Enti ed Istituti possono richiedere la modifica di una deroga già assentita, limitatamente alla disciplina (se trattasi di Dirigente Medico), ovvero – per tutte le figure professionali - alla tipologia contrattuale da porre in essere (ad es., da tempo determinato a co.li.pro., da co.li.pro. ad interinale, ecc.), a

condizione che vi sia sostanziale coincidenza, dal punto di vista dei costi e degli altri elementi essenziali del rapporto, con quanto originariamente autorizzato dal Dipartimento Salute e Servizi Sociali. Una volta ricevuta la richiesta, il Dipartimento Salute e Servizi Sociali comunica il proprio nulla – osta, ovvero eventuali cause che ostano all'accoglimento della modifica proposta;

VI. Qualunque assunzione o acquisizione di prestazione professionale è subordinata all'acquisizione dell'espresso e formale pronunciamento del Dipartimento Salute e Servizi Sociali.

E' esclusa ogni e qualunque modalità alternativa, tesa a surrogare l'ottenimento della deroga (quale la preventiva comunicazione di "intendimento a procedere" da parte dell'Azienda, Ente od Istituto), ovvero a prefigurare modalità analoghe all'istituto del "silenzio assenso".

La disposizione di cui al presente punto si applica anche a tutte le tipologie di lavoro flessibile, incluse quelle consistenti in proroghe con il medesimo soggetto in scadenza od anche quelle finalizzate a rinnovare eventuali rapporti con lo stesso soggetto già scaduto, come pure eventuali assunzioni da utilizzare esclusivamente nelle more della copertura del corrispondente posto vacante a tempo indeterminato;

VII. E' demandato ad ogni effetto al Dipartimento Salute e Servizi Sociali di vigilare in ordine al rispetto, da parte di Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R., del disposto dell'art. 7 (Assunzioni di personale da parte degli enti del settore regionale allargato), commi 1 e 4, della L.R. 24 dicembre 2010, n. 22, a mente del quale "è fatto divieto agli enti del settore regionale allargato, come individuato ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2006) e successive modifiche e integrazioni, di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato se non previa autorizzazione regionale", di talché le assunzioni effettuate in violazione della sopra citata disposizione sono "fonte di responsabilità amministrativa per i Direttori e i Dirigenti che le hanno disposte";

RITENUTO di disporre che, con particolare riferimento ai precedenti sotto-paragrafi A1), A2) e A3), il Dipartimento Salute e Servizi Sociali si avvalga del supporto tecnico dell'Agenzia Sanitaria Regionale (A.R.S.), anche mediante l'acquisizione di specifici pareri tecnici resi da quest'ultima;

CONSIDERATO che:

- le disposizioni del sotto-paragrafo A4) continuano ad applicarsi per l'intero esercizio 2016 e sono, pertanto, efficaci senza soluzione di continuità fino al 31.12.2016;
- le disposizioni di cui alle direttive contenute nei sotto-paragrafi A1), A2) e A3), già previste a carattere sperimentale dalla deliberazione n. 35/2016, vengono rinnovate nella loro efficacia, a partire dal 01.07.2016 e per tutto l'esercizio 2016;
- conseguentemente, le istanze di autorizzazione avanzate in base alle disposizioni contenute nei sotto-paragrafi A1), A2) e A3), per assunzioni relative al periodo 01.07.2016 – 31.12.2016, devono essere formulate in forza del presente provvedimento;

RITENUTO, altresì, di impartire i seguenti ulteriori indirizzi:

B) Attività di monitoraggio e controllo anno 2016:

- I. Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R., su richiesta del Dipartimento Salute e Servizi Sociali e con le modalità operative individuate da quest'ultimo, effettuano, con cadenza quadrimestrale, una ricognizione delle assunzioni e delle cessazioni verificatesi, a vario titolo, al proprio interno (Comunicazioni del Dipartimento Salute e Servizi Sociali Prot. n. PG/2015/71805 del 14.04.2015, Prot. n. PG/2015/145619 del 13.08.2015), anche a fini del monitoraggio e controllo delle assunzioni effettuate da Aziende, Enti ed istituti del S.S.R. in attuazione delle disposizioni di cui al precedente paragrafo A);
- II. L'oggetto delle ricognizioni di cui al precedente punto I potrà, altresì, riguardare le spese sostenute a titolo di lavoro straordinario, prestazioni aggiuntive e pronta disponibilità, nonché l'andamento degli organici, ovvero il rispetto delle prescrizioni normative in materia di revisione delle dotazioni organiche (Art. 2, commi 71 e 72, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, e ss.mm.ii.; articolo 17, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111; articolo 1, comma 584, lett. a), Legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Legge di stabilità 2015");

C) Procedure di stabilizzazione del precariato:

- I. Sono escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento (e, pertanto, non assoggettate ad autorizzazione alcuna) le procedure di stabilizzazione del personale c.d. "precario" di cui al D.P.C.M. 6 marzo 2015, recante "Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità" (G.U. n. 94 del 23.04.2015)", previsto dall'articolo 4, comma 10°, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 ottobre 2013, n. 125;
- II. Le procedure di stabilizzazione sono attuate in coerenza con le "Linee guida per l'applicazione del DPCM 6 marzo 2015 relativo alla "Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità", emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con documento n. 5/90/CR7c/C7 del 30 luglio 2015;
- III. Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R. trasmettono, in ogni caso, al Dipartimento Salute e Servizi Sociali una dettagliata relazione informativa, in via preventiva, in ordine alle procedure di stabilizzazione che intendono porre in essere ai sensi del presente paragrafo, con l'indicazione del numero di unità interessate dai procedimenti in questione, dei profili professionali e della tipologia di procedura selettiva che sarà espletata.

D) Rapporti di lavoro flessibili:

- I. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) e a-bis), del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, è consentito ad Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R. il ricorso a rapporti di lavoro flessibili "per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale";

- II. In considerazione delle stringenti limitazioni poste dal legislatore al ricorso a rapporti di lavoro flessibili, della nullità dei contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione degli obblighi di cui al D.L. n. 10/2013, della responsabilità erariale, come pure di quella dirigenziale, ex art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001, posta in capo al Dirigente che ha sottoscritto il contratto in carenza dei presupposti di legge, dell'impossibilità di erogare la retribuzione di risultato nei confronti del Dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile e dell'estensione degli effetti e delle responsabilità del comma 5-*quater* dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 anche ai casi di stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie, ovvero nel caso di utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati, il Dipartimento Salute e Servizi Sociali è autorizzato a ritenere procedibili eventuali richieste di deroghe finalizzate alla costituzione (ovvero, alla proroga o al rinnovo) di rapporti di lavoro flessibili, solamente qualora le relative richieste siano corredate di specifica attestazione con la quale l'Azienda, l'Ente o l'Istituto conferma di aver esperito la preventiva verifica circa l'effettiva sussistenza dei requisiti e dei presupposti normativi di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 ottobre 2013, n. 125, tale da consentire il ricorso a tipologia/e di lavoro flessibile;
- III. Le autorizzazioni alle assunzioni mediante contratti di lavoro flessibili rilasciate dal Dipartimento Salute e Servizi Sociali si intendono circoscritte ai periodi strettamente necessari a far fronte alle esigenze di carattere esclusivamente temporanee od eccezionali per le quali vengono poste in essere, dovendosi, pertanto, ritenere suscettibili di eventuale cessazione anticipata laddove l'Azienda, l'Ente o l'Istituto abbia ravvisato il venir meno dei presupposti di legge;
- IV. E' impartito, a mezzo del presente provvedimento, specifico indirizzo ad Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R. affinché, nel corso del 2016, procedano ad attivare tutte le soluzioni organizzative e gestionali meglio viste, finalizzate ad una sensibile riduzione del ricorso a forme di lavoro flessibili, in coerenza con le disposizioni di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 ottobre 2013, n. 125;

E) Disposizioni in materia di mobilità

- I. In considerazione delle disposizioni introdotte dal legislatore con l'art. 4, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha novellato il primo comma dell'art. 30 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, subordinando il passaggio diretto di dipendenti tra le Pubbliche Amministrazioni al previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R. esercitano in completa autonomia le proprie prerogative datoriali ai sensi del prefato art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, a mente del quale il mancato assenso all'uscita da parte dell'Ente di provenienza è preclusivo al trasferimento del/la dipendente;
- II. Sono improcedibili le richieste di deroga finalizzate alla trattazione e gestione di singoli casi, ovvero nelle quali l'assenso all'uscita del/della dipendente è impropriamente subordinato all'ottenimento della deroga finalizzata alla sostituzione del lavoratore o della lavoratrice in questione;

F) Acquisizione di personale amministrativo

- I. Si dà atto della cessazione al 31.12.2015 dell'efficacia delle disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1720 del 22.12.2014, come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 27 del 20.01.2015, in materia di sospensione temporanea delle assunzioni di personale amministrativo, imposta ad Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R. sia per il personale amministrativo ascrivibile al Comparto sanità di qualifica non dirigenziale, sia per il personale amministrativo di qualifica dirigenziale ricompreso nel C.C.N.L. Dirigenza Area III Sanità);
- II. In relazione alle assunzioni di personale amministrativo di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, per l'anno 2016 trovano applicazione le disposizioni del precedente sotto-paragrafo A4), relativo alla generalità delle richieste di deroghe;
- III. Le assunzioni di personale provinciale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1071 del 05.10.2015 sono da ritenere disciplinate, per l'anno 2016, dalle disposizioni di cui al precedente sotto-paragrafo A4), relativo alla generalità delle richieste di deroghe;

TUTTO ciò premesso e considerato;

SU PROPOSTA del Vicepresidente/Assessore alla Sanità, Politiche Sociali e Sicurezza;

D E L I B E R A

per quanto espresso in preambolo ed in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato ed approvato, ed al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 22:

1) di impartire ad Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R. le linee, gli indirizzi e le direttive, meglio specificati nella premessa e nella narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente riportati ed approvati, precisando che:

- le disposizioni del sotto-paragrafo A4) continuano ad applicarsi per l'intero esercizio 2016 e sono, pertanto, efficaci senza soluzione di continuità fino al 31.12.2016, fermo restando che le richieste di assunzioni formulate dal 01.07.2016 dovranno essere predisposte facendo richiamo al presente provvedimento;
- le disposizioni di cui alle direttive contenute nei sotto-paragrafi A1), A2) e A3), già previste a carattere sperimentale dalla deliberazione n. 35/2016, vengono rinnovate nella loro efficacia a partire dal 01.07.2016 e per tutto l'esercizio 2016;
- conseguentemente, le istanze di autorizzazione avanzate in base alle disposizioni contenute nei sotto-paragrafi A1), A2) e A3), per assunzioni relative al periodo 01.07.2016 – 31.12.2016, devono essere formulate in forza del presente provvedimento;
- durante il periodo di applicazione delle disposizioni di cui ai sotto-paragrafi A1), A2) e A3), il Dipartimento Salute e Servizi Sociali potrà avvalersi del supporto tecnico dell'Agenzia Sanitaria Regionale (A.R.S.), anche mediante l'acquisizione di specifici pareri tecnici resi da quest'ultima;

2) di demandare al Dipartimento Salute e Servizi Sociali sia l'esperimento di ogni valutazione in ordine ai contenuti delle programmazioni delle assunzioni formulate da Aziende, Enti ed Istituti

del SSR, la cui presa d'atto è avvenuta a mezzo della citata deliberazione n. 35/2016, sia in relazione alle successive richieste di deroghe, ovvero alle relazioni informative preventive, che perverranno da parte di Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R., ai fini delle eventuali determinazioni da adottare in tale ambito, tenendo conto di quanto nelle stesse dichiarato ed avuto riguardo prioritariamente alle linee, agli indirizzi ed alle direttive contenute nel presente deliberato;

3) di attribuire al presente provvedimento carattere di direttiva vincolante e funzione di indirizzo, ex art. 8 della L.R. 7 dicembre 2006, n. 41, e ss.mm.ii., nei confronti di Aziende, Enti ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale;

4) di demandare al Settore Personale del Servizio Sanitario Regionale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali la trasmissione ad Aziende, Enti ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale del presente provvedimento, in vista dell'applicazione ed osservanza di quanto dallo stesso disposto.